



TRIBUNALE DI CROTONE
PRESIDENZA

Prot. 1093 – 14-03-2023

**A tutte le cancellerie civili del
Tribunale di Crotona**

**Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
di Crotona**

**Oggetto: Riforma. Cartabia Abolizione formula esecutiva - artt. 474 e 475
modifica della disciplina relativa alla spedizione di atti in forma
esecutiva**

Nell'ambito delle modifiche al Codice di procedura civile introdotte con la riforma "Cartabia" il testo dell'art 475 c.p.c., ora rubricato "Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale" prevede che Le sentenze, i provvedimenti e gli altri dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o - stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti. "

Ne discende che, per effetto dell'entrata in vigore della norma in argomento, a far data dal 1° marzo 2023 è esclusa l'apposizione della formula esecutiva in calce ai provvedimenti giudiziari in qualunque tempo divenuti esecutivi e ciò anche con riferimento alle richieste: che alla data del 28.2.2023 sono rimaste inevase.

Si rammenta che, con specifico riferimento al settore civile, potendo il difensore munirsi del titolo esecutivo estraendo dalla consolle copia dei provvedimenti



TRIBUNALE DI CROTONE

PRESIDENZA

giudiziari esecutivi - siano essi originariamente digitali ovvero nativi analogici e inseriti nel fascicolo informatico previa scansione - attestandone autonomamente la conformità ai sensi del nuovo art 196 octies c.p.c., l'attestazione di conformità a cura della cancelleria è, per contro, limitata agli atti non presenti nel fascicolo informatico al momento della richiesta.

Si dispone la pubblicazione sul sito web del Tribunale.

il Presidente vicario
dott. Massimo FORCINITI